# REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/79 DELLA COMMISSIONE

## del 10 agosto 1979

## recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1979/1980, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 4,

considerando che è necessario prevedere dei termini per la presntazione delle domande di approvazione, inoltrate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1709/79 (4);

considerando che è anche necessario prevedere tali termini per l'approvazione stessa e per la distillazione in causa al fine di facilitare le misure di controllo;

considerando che è necessario che coloro che hanno chiesto di sottoscrivere un contratto di distillazione siano informati in tempo utile del risultato della procedura di approvazione;

considerando che è necessario precisare gli elementi che devono figurare nei contratti di distillazione;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono di commercializzare in condizioni normali i prodotti ottenuti a seguito della distillazione stessa; che è quindi necessario versare un aiuto e fissarne l'importo, tenuto conto delle spese normali, a un livello che consenta la commercializzazione dei prodotti ottenuti;

considerando che il meccanismo di versamento dell'aiuto di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento prevede che il versamento dell'aiuto al produttore sia effettuato in due quote; che per consentire al produttore di riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto il versamento della seconda quota deve essere effettuato al più tardi entro i trenta giorni successivi alla distillazione;

considerando che è necessario prevedere le condizioni tecniche di riconoscimento dei distillatori; che è inoltre necessario prevedere la revoca di principio del riconoscimento al distillatore, qualora sia venuto meno ai suoi obblighi, salvo caso di forza maggiore e caso fortuito;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e in particolare devono conoscere i quantitativi di vino da tavola distillati e i quantitativi di alcole ottenuti;

considerando che l'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 dispone che le condizioni in cui le deroghe di cui al paragrafo 1 si applicano alle varietà che compaiono nella classificazione per la stessa unità amministrativa simultaneamente come uve da vino e come uve da tavola devono garantire che i quantitativi esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 1 dei vini di dette varietà corrispondano a quelli normalmente impiegati per la vinificazione; che, a norma del regolamento (CEE) n. 2078/76 della Commissione (5), gli Stati membri stabiliscono detti quantitativi basandosi su un periodo di riferimento compreso tra le campagne 1969/1970 e 1975/1976; che, trattandosi di mantenere la situazione precedente, a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, è opportuno applicare per la campagna 1979/1980 i livelli stabiliti dagli Stati membri per la campagna 1976/1977 in conformità del regolamento (CEE) n. 2078/76;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, per la campagna viticola 1979/1980.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
(4) GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 3.
(5) GU n. L 233 del 24. 8. 1976, pag. 20.

*Articolo 2*

1. Le domande per l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere inoltrate prima del 15 gennaio 1980.

2. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 comunica ai contraenti, al più tardi 15 giorni dopo ricezione della domanda di approvazione di un contratto di distillazione, il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione sono effettuate fra il 15 settembre e il 30 giugno 1980.

*Articolo 3*

1. I contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono menzionare :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare,

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Per distillatore si intende colui per conto del quale è effettuata la distillazione.

*Articolo 4*

1. Il prezzo d'acquisto fissato dall'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 è di 1,19 ECU per % vol di alcole per ettolitro.

2. L'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 343/79 è fissato in :

— 0,44 ECU per % vol di alcole e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 0,37 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Il pagamento da effettuare conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 343/79 deve avvenire al più tardi 30 giorni dopo che sono state soddisfatte le condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo minimo di acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino che figura nel contratto è entrato in distilleria.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo minimo di acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino che figura nel contratto è stato distillato. Qualora l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non abbia deciso di far uso, in modo generale, della facoltà prevista nel suddetto articolo 4, paragrafo 6, il distillatore può farne uso soltanto previo accordo del produttore.

*Articolo 5*

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 343/79, i distillatori devono essere in grado d trasformare il vino in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o superiore a 86 % vol ovvero con gradazione alcolometrica pari o inferiore a 85 % vol.

2. Il riconoscimento deve essere revocato se il distillatore, salvo caso fortuito o caso di forza maggiore, non versa il prezzo d'acquisto al produttore o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

*Articolo 6*

Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 i quantitativi di vini risultanti dalla vinificazione di uve ottenute dalle varietà che compaiono nella classificazione per la stessa unità amministrativa simultaneamente come uve da vino e come uve da tavola. Tali quantitativi sono stati stabiliti dagli Stati membri per la campagna 1976/1977 in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2078/76.

*Articolo 7*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e in particolare i controlli intesi ad evitare che il vino da tavola sia sviato dalla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono prevedere, a tal uopo, una vinificazione separata e l'utilizzazione di un rivelatore.

*Articolo 8*

1. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino ottenuti da uve da tavola distillati durante il mese trascorso, indicando i quantitativi espressi in alcole puro e i prodotti ottenuti, distinguendo quelli contemplati dall'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 343/79 da quelli contemplati dall'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto al più tardi il 20 di ogni mese per mese trascorso :

— i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati,

— i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, da esprimere in alcole puro, dei prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 31 luglio 1980 i casi in cui i distillatori non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*